

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2457}

PROPOSTA DI LEGGE

d' iniziativa dei Deputati GAGLIARDI, DURAND DE LA PENNE, SCIOLIS

Presentata il 7 settembre 1960

Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 12 febbraio 1955, n. 44, disciplina il reimpiego e definisce il trattamento di quiescenza degli ex dipendenti dagli Enti pubblici delle zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato. La predetta legge è venuta incontro alle legittime aspirazioni di parecchie categorie di esuli, che da tanti anni attendevano la sistemazione della loro posizione giuridica ed economica.

Dopo il distacco delle terre giuliano-dalmate dalla Madre Patria, il personale già dipendente dai predetti Enti pubblici avrebbe dovuto trovare sistemazione presso gli Enti similari della Repubblica in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 520 del 23 dicembre 1946. Lo scopo principale di tale decreto era evidentemente quello di dare al personale esule almeno la tranquillità economica.

Senonché, su 430 unità, appena 321 poterono essere sistemate e soltanto in maniera del tutto provvisoria. A parte il mancato collocamento di oltre 100 unità, col gravissimo disagio alle stesse cagionato, altri problemi erano rimasti insoluti, fra i quali quello riguardante la liquidazione degli assegni non percepiti presso gli Enti di provenienza successivamente agli eventi che hanno determinato l'allontanamento del personale dalle rispettive sedi a causa degli eventi stessi, la sistemazione della posizione previdenziale, nonché la determinazione del trattamento di quiescenza.

La predetta legge n. 44 del 1955 ha eliminato le rilevate sperequazioni ed ha dato una regolamentazione quasi completa alla posizione dei dipendenti dagli Enti pubblici delle zone di confine non più facenti parte del Territorio dello Stato.

Publicata la legge il 3 marzo 1955, ci sono voluti più di tre anni affinché venissero emanate le «modalità» di applicazione della legge medesima. Fu appena nel secondo semestre del 1958 che si è potuto dare inizio all'attuazione della legge in parola, ma ciò ad opera di una sola delle cinque Amministrazioni interessate, il Ministero della marina mercantile, mentre un'altra Amministrazione, il Ministero dell'industria e commercio, aveva provveduto, con lodevole cura, a sistemare il personale esule dipendente dalle Camere di commercio ancora molto prima che venisse pubblicata la legge n. 44 del 1955. Degli altri tre Ministeri, soltanto il Ministero del tesoro, Ispettorato generale dei servizi speciali, ha dimostrato di voler fare ogni sforzo al fine di giungere quanto prima alla definitiva sistemazione delle posizioni riguardanti il personale delle cessate Casse di risparmio di Fiume, Pola e Zara, mentre nei due rimanenti Dicasteri (lavori pubblici e turismo e spettacolo) le cose procedono con estrema lentezza, e ciò è ben grave se si consideri che gli esuli, cui deve essere provveduto, non oltrepassano complessivamente le 15 unità, di fronte alle 147 unità del Ministero della marina mercantile, costituite dal

personale della cessata Azienda dei magazzini generali di Fiume.

Ma anche laddove le Amministrazioni centrali hanno adempiuto al loro dovere e hanno fatto pervenire agli Enti di reimpiego i decreti interministeriali di cui all'articolo 3 della legge n. 44 del 1955, le cose lasciano a desiderare, in quanto ai predetti decreti non viene data applicazione soprattutto a causa del vivo malcontento manifestato dal personale locale, il quale si considera danneggiato dall'immissione nei rispettivi ruoli del personale esule.

Si precisa che la legge n. 44 del 1955 ha trovato applicazione, sia pure solo parzialmente, nei confronti del personale esule già dipendente dai seguenti Enti aventi sede nelle zone di confine: Azienda dei Magazzini generali di Fiume; Istituto autonomo delle case popolari di Fiume; Camere di commercio, Enti provinciali del turismo e Casse di risparmio di Fiume, Pola e Zara.

Né è rimasta esclusa la categoria dei dipendenti da Esattorie, gestite da Casse di risparmio. La legge non trovò applicazione in favore della predetta categoria a seguito di un parere negativo espresso dall'Avvocatura generale dello Stato, con il quale veniva negata la natura di Ente pubblico alle gestioni esattoriali.

Necessita perciò precisare — come, difatti, si è precisato all'articolo 1 dell'allegata proposta di legge — che le norme della più volte menzionata legge n. 44 del 1955 s'intendono riferite anche al personale assunto per l'espletamento di particolari servizi di pubblico interesse — gestiti dagli Enti pubblici medesimi — quali sono appunto gli esattoriali.

Si tratta, soprattutto, di un provvedimento di carattere etico-sociale che interessa un esiguo numero di esuli che non superano le 50 unità, di cui soltanto n. 12 unità idonee al reimpiego.

Che si tratti di un provvedimento di carattere eminentemente umano e sociale risulta pure dall'età degli interessati, i quali possono essere raggruppati come segue: unità con età compresa fra i 30 e i 40 anni: 3 per cento; fra i 41 e i 50 anni: 25 per cento; fra i 51 e 60 anni: 43 per cento; unità aventi una età superiore ai 61 anni: 29 per cento.

Per la precisione è da porre in rilievo che dalla corrispondenza ufficiale svoltasi fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero del tesoro — in sede di lavoro preparatorio per la stesura della legge n. 44 del 1955 — si rileva che sin da allora è stato tenuto conto anche dei dipendenti esatto-

riali, tanto che nello « Specchio riassuntivo relativo al personale già dipendente da Enti pubblici delle terre cedute alla Jugoslavia », allegato alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 200-6023-5-529 del 18 settembre 1952, diretta al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, I. G. O. P. Div. XV, si indica l'onere a carico dello Stato — per gli assegni arretrati e per la quiescenza — relativo al personale delle « Casse di risparmio ed Esattorie di Fiume, Pola e Zara », in complessive lire 73.000.000. Va da sé che tale importo risulta ora insufficiente, dato il lungo periodo di tempo trascorso dal 1952 ad oggi. Del resto, già con la nota n. 144359 del 7 dicembre 1956 del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale del bilancio, Divisione II-b) veniva disposta all'uopo, in favore dello stesso Ministero del tesoro, negli stati di previsione della spesa, una variazione in aumento (capitolo n. 661-bis di nuova istituzione) di lire 96.000.000.

L'onere a carico dello Stato per la sistemazione della posizione d'impiego dei dipendenti esattoriali, ai quali si riferisce lo articolo 1 dell'allegato disegno di legge, si prevede in complessive lire 60.000.000, cui si farà fronte con lo stanziamento indicato all'articolo 12 della legge 12 febbraio 1955, n. 44.

Nel corso della pratica attuazione della legge in parola è risultata peraltro evidente l'opportunità di provvedere anche a talune modifiche e integrazioni che interessano tutte le categorie che beneficiano della legge n. 44 del 1955.

Particolarmente, l'inserimento del personale esule nei ruoli dell'Ente di assegnazione, previsto anche al terzo comma dell'articolo 4 della legge n. 44, ha suscitato vivo malcontento nel personale locale, e ciò per ovvie ragioni di carriera.

Nell'allegata proposta di legge si è ovviato a tale inconveniente istituendo dei ruoli paralleli che, mentre non comportano alcun maggiore aggravio per gli Enti di reimpiego, nel contempo escludono l'intervento dello Stato in caso di collocamento in soprannumero, sollevando l'Erario da un eventuale onere a codesto titolo.

A tal fine si è provveduto a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 2 e il primo comma dell'art. 4, sostituendo il secondo e il terzo comma di quest'ultimo articolo con un nuovo testo.

La predetta aggiunta prevede anche il trasferimento del personale esule, ad altro Ente, riservando tale facoltà a coloro che

ne facciano domanda nei sessanta giorni dalla data della pubblicazione della legge. La suddetta facoltà, già prevista nella legge n. 44 del 1955, è stata, peraltro, estesa anche a coloro che volessero chiedere il passaggio nei ruoli dello Stato, secondo le disposizioni di cui al regio decreto 20 giugno 1935, n. 1241, che riguarda il passaggio nei ruoli ordinari del personale proveniente dalla cessata amministrazione austro-ungarica e da quella fiumana. Si offre così a qualche amministrazione centrale l'opportunità di assicurarsi l'opera di singoli elementi particolarmente specializzati in taluni rami di attività, fra cui, in primo luogo, in quello portuale-marit-

timo, con notevole beneficio per la stessa Amministrazione centrale.

Infine, l'ultimo comma dell'articolo 5, è stato completato nel senso che, in sede di liquidazione degli assegni arretrati si procederà ai necessari conguagli da raffronto dei singoli assegni di carattere fisso e continuativo, per i periodi in cui l'interessato abbia percepito, per altro impiego, assegni non solo a carico dello Stato o di altri Enti pubblici, ma anche « per servizi analoghi a quello di provenienza ». La predetta precisazione è stata inserita nell'interesse dell'Erario dello Stato e s'intende riferita ai dipendenti esattoriali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le norme della legge 12 febbraio 1955, n. 44, allorché all'articolo 1 prevedono il reimpiego del personale già dipendente dagli Enti pubblici di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, s'intendono riferite anche al personale assunto per l'espletamento di particolari servizi di pubblico interesse, gestiti dagli Enti medesimi.

ART. 2.

Gli articoli 2, ultimo comma, e 4, primo comma, della legge 12 febbraio 1955, n. 44, sono soppressi.

ART. 3.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 44 sono sostituiti dai seguenti:

« Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero che esercita la tutela e la vigilanza sull'Ente presso il quale l'esule è stato reimpiegato, può disporre il trasferimento ad altro Ente o presso il Ministero medesimo del personale di ruolo già collocato a norma del decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, che ne faccia domanda nei 60 giorni dalla data suddetta.

In tal caso il personale stesso sarà sistemato rispettivamente nei ruoli del nuovo Ente con le modalità appresso indicate o in quelli del Ministero medesimo, secondo le di-

sposizioni di cui al regio decreto 20 giugno 1935, n. 1241, in quanto applicabili e non contrarie alla presente legge.

Il personale di ruolo, già dipendente dagli Enti pubblici di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, reimpiegato presso gli Enti di assegnazione, viene collocato in ruolo e può essere sistemato anche nella posizione di soprannumero. Al personale sistemato in soprannumero viene riconosciuto, a tutti gli effetti, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di previdenza del personale di pari grado, categoria e anzianità nel ruolo organico dell'Ente stesso.

Al personale di ruolo collocato in soprannumero, giudicato idoneo e senza demerito, è assicurato uno sviluppo di carriera parallelo a quello di cui gode il personale in organico nell'Ente medesimo, avente grado ed anzianità uguali. Esso conseguirà le stesse promozioni, pur rimanendo in soprannumero ».

ART. 4.

All'articolo 5, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1955, n. 44, dopo le parole: « o di altri Enti pubblici », sono aggiunte le parole: « ovvero per servizi analoghi a quello di provenienza », semprechè prestati dal personale di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 5.

I termini indicati nella legge 12 febbraio 1955, n. 44, s'intendono decorrenti dalla data di pubblicazione della presente legge, fatta eccezione per quelli indicati al secondo comma dell'articolo 5 e al secondo comma dell'articolo 7.